## Pubblicazione Trimestrale ISSN: 2279–9737



# dottrina e giurisprudenza commentata

Gennaio/Marzo

### **DIREZIONE**

Danny Busch, Guido Calabresi, Pierre-Henri Conac, Raffaele Di Raimo, Aldo Angelo Dolmetta, Giuseppe Ferri Jr., Raffaele Lener, Udo Reifner, Filippo Sartori, Antonella Sciarrone Alibrandi, Thomas Ulen

### COMITATO DI DIREZIONE

Filippo Annunziata, Paoloefisio Corrias, Matteo De Poli, Alberto Lupoi, Roberto Natoli, Maddalena Rabitti, Maddalena Semeraro, Andrea Tucci

### **COMITATO SCIENTIFICO**

Stefano Ambrosini, Sandro Amorosino, Sido Bonfatti, Francesco Capriglione, Fulvio Cortese, Aurelio Gentili, Giuseppe Guizzi, Bruno Inzitari, Marco Lamandini, Daniele Maffeis, Rainer Masera, Ugo Mattei, Alessandro Melchionda, Ugo Patroni Griffi, Giuseppe Santoni, Francesco Tesauro+



### **COMITATO ESECUTIVO**

Roberto Natoli, Filippo Sartori, Maddalena Semeraro

### COMITATO EDITORIALE

Giovanni Berti De Marinis, Andrea Carrisi, Alessandra Camedda, Gabriella Cazzetta, Alberto Gallarati, Edoardo Grossule, Luca Serafino Lentini (Segretario di Redazione), Paola Lucantoni, Eugenia Macchiavello, Ugo Malvagna, Alberto Mager, Massimo Mazzola, Emanuela Migliaccio, Francesco Petrosino, Elisabetta Piras, Chiara Presciani, Francesco Quarta, Carmela Robustella, Giulia Terranova

### COORDINAMENTO EDITORIALE

Ugo Malvagna

### DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI



### NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

La Rivista di Diritto Bancario seleziona i contributi oggetto di pubblicazione sulla base delle norme seguenti.

I contributi proposti alla Rivista per la pubblicazione vengono assegnati dal sistema informatico a due valutatori, sorteggiati all'interno di un elenco di ordinari, associati e ricercatori in materie giuridiche, estratti da una lista periodicamente soggetta a rinnovamento.

I contributi sono anonimizzati prima dell'invio ai valutatori. Le schede di valutazione sono inviate agli autori previa anonimizzazione.

Qualora uno o entrambi i valutatori esprimano un parere favorevole alla pubblicazione subordinato all'introduzione di modifiche aggiunte e correzioni, la direzione esecutiva verifica che l'autore abbia apportato le modifiche richieste. Qualora entrambi i valutatori esprimano parere negativo alla pubblicazione, il contributo viene rifiutato. Qualora solo uno dei valutatori esprima parere negativo alla pubblicazione, il contributo è sottoposto al Comitato Esecutivo, il quale assume la decisione finale in ordine alla pubblicazione previo parere di un componente della Direzione scelto ratione materiae.



### SEDE DELLA REDAZIONE

Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi 53, (38122) Trento – tel. 0461 283836

La compatibilità tra l'assicurazione per conto altrui e l'assicurazione sulla vita tra principio indennitario e consumer credit insurance. Nota a Cass. n. 21863/2022.

**SOMMARIO:** 1. Il difficile inquadramento delle polizze collegate ai mutui; 2. Il dibattito sulla natura giuridica e sull'ambito applicativo dell'art. 1891 c.c.; 3. Le polizze collegate ai mutui tra garanzia diretta e indiretta del credito; 4. Critica all'orientamento adottato dalla Suprema Corte.

#### 1. Il difficile inquadramento delle polizze collegate ai mutui.

La crescente diffusione del fenomeno della distribuzione di polizze assicurative tramite il canale bancario, conseguenza dell'ormai avvenuta integrazione dei mercati assicurativo, bancario e finanziario e della permeabilità dei relativi confini <sup>1</sup>, ha comportato un consistente aumento del contenzioso presso la Suprema Corte e l'Arbitro Bancario Finanziario.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dottrina A. CAMEDDA, I contratti di assicurazione collegati a mutui e finanziamenti. L'obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in Riv. dir. banc., 2018, 414 ss; S. LANDINI, Polizze vita collegate a contratti di credito al consumo e interessi usurari, in Giur. it., 2022, 1094 ss.; A. Tina, Polizze formalmente facoltative ma sostanzialmente obbligatorie, in Riv. dir. banc., 2022, 19 ss. Sull'integrazione dei mercati, senza pretesa di esaustività v. M. CIAN, Introduzione, in Diritto commerciale. IV. Diritto del sistema finanziario, Giappichelli, 2020, 5; P. CORRIAS, Le polizze collegate ai mutui: spunti di riflessione, in Riv. trim. dir. ec., 2019, 137 ss.; R. NATOLI, Il contratto «adeguato». La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione, Giuffrè, 2012, passim, spec. 157-158; F. SARTORI, Il diritto dell'economia nell'epoca neoliberale tra scienza e metodo, in Riv. dir. banc., 2022, 309 ss., spec. 318 ss. L'ibridazione di prodotti e servizi è visibile anche nell'offerta tramite il canale assicurativo di prodotti aventi una componente di investimento, come le polizze unit linked: v. G. BERTI DE MARINIS, La natura delle polizze assicurative a carattere finanziario e la tutela dell'assicurato investitore, in Resp. civ. e prev., 2018, 1518 ss.; G. MARINO, Il contratto di investimento assicurativo tra all'intersezione tra ordinamento assicurativo e finanziario, in Juscivile, 2020, 1595 ss.; D. PIRILLI, Le polizze unit linked (ancora) al vaglio della giurisprudenza, in Resp. civ. e prev., 2017, 574 ss.

La stipula di una polizza assicurativa è spesso una *condicio sine qua non* (di fatto oltre che giuridica) per accedere al credito bancario<sup>2</sup>, e presenta vantaggi sia per il cliente, che, seppur con un maggiore costo, accede ad un finanziamento che altrimenti gli sarebbe stato negato, sia per la banca, che con la garanzia rende il credito più appetibile in vista di una futura cessione<sup>3</sup> e può usufruire della diminuzione dei requisiti di capitale applicabile in caso di mitigazione del rischio di credito<sup>4</sup>.

Nella fattispecie tra l'assicurazione e il mutuo vi è un collegamento negoziale desumibile dal rapporto di contestualità tra i due contratti<sup>5</sup>, dal versamento dell'indennizzo assicurativo alla banca<sup>6</sup> e dal collegamento tra l'ammontare dell'indennizzo e il debito residuo<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. A. CAMEDDA, cit., 414 ss. In giurisprudenza v. Cass., 6 agosto 2021, n. 22465, in *One Legale*; la sentenza è commentata da S. LANDINI, cit., 1094 ss.; v. Cass. 5 aprile 2017, n. 8806, in *One Legale*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D. CERINI, Assicurazione e garanzia del credito. Prospettive di comparazione, Giuffrè, 2003, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Come si evince dalla normativa prudenziale le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit risk mitigation* - CRM), incidono significativamente sul calcolo dei requisiti patrimoniali necessari a fronteggiare il rischio di credito: v. Banca d'Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Tit. II, Cap. 2, parte prima, 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Secondo la giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del collegamento tra polizza e mutuo può essere provata con ogni mezzo ed è presunta nel caso di contestualità di assicurazione ed erogazione del mutuo: Cass., 6 agosto 2021, n. 22465, cit.; Cass., 5 aprile 2017, n. 8806, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cass., 18 gennaio 2016, n. 668, in *One Legale*. Nei contratti collegati con pluralità di parti, nei quali cioè vi sono parti entrambe terze rispetto ad uno dei contratti, essendo difficilmente rinvenibile un rapporto di corrispettività tra i negozi un indice qualificato del collegamento è poi la sussistenza di rapporti diretti tra le parti dei diversi negozi. Ad esempio, nella fattispecie trilaterale del *leasing* la giurisprudenza ha ravvisato un collegamento tra la compravendita del bene e la sua concessione in godimento in quanto è l'utilizzatore finale a trattare col fornitore, a scegliere il bene e a riceverne la consegna: Cass., sez. un., 5 ottobre, 2015, n. 19785, in *Corr. giur.*, 2016, 785 ss., con nota di V. VITI, *L'individuazione delle azioni esperibili dall'utilizzatore in leasing verso il rivenditore inadempiente e la (sottovalutata) rilevanza del collegamento negoziale*, e in *Nuova giur. comm.*, 2016, 253, con nota di M. FERMEGLIA, «Qualificazione del leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: il punto (e qualcosa in più) delle Sezioni Unite».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ABF, Coll. Coord., 12 settembre 2017, n. 10617, in www.arbitrobancariofinanziario.it; ABF, Coll. Coord., 21 marzo 2022, n. 4655, in www.arbitrobancariofinanziario.it; in dottrina la tesi del collegamento negoziale è sostenuta tra gli altri da A. ARGENTATI, *Polizze assicurative abbinate al credito e* 

Tuttavia, la sussistenza di un intreccio tra un contratto di mutuo, un contratto di assicurazione e, a volte, una "polizza collettiva" stipulata dalla banca, nonché l'oscurità delle condizioni generali redatte dagli intermediari, rendono estremamente difficile per l'interprete qualificare tali operazioni. Da un lato, non sempre è chiaro chi sia il contraente, poiché l'attribuzione *ex contractu* della qualifica di contraente all'intermediario spesso contrasta con la previsione dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo in capo al mutuatario<sup>8</sup>; dall'altro lato, spesso non è chiaro chi sia il reale beneficiario dell'indennizzo, data la previsione della c.d. clausola di vincolo a favore della banca dell'indennizzo assicurativo<sup>9</sup>.

Emblematica è la fattispecie decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21863/2022<sup>10</sup>, nella quale, contestualmente alla stipula di un mutuo ipotecario, la banca mutuante imponeva al mutuatario la stipula di due contratti assicurativi. In uno dei due contratti il mutuatario – aderendo ad una convenzione stipulata tra la banca e l'impresa assicurativa per predeterminare il contenuto delle assicurazioni concluse dai clienti – conveniva con l'impresa assicurativa che, in caso di sua morte, quest'ultima avrebbe versato alla banca – a cui favore era stato stipulato un mandato all'incasso – un indennizzo di ammontare pari alle rate non pagate; la banca avrebbe poi estinto il mutuo con l'indennizzo, obbligandosi a corrispondere agli eredi del mutuatario l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al debito.

\_

tutela del cliente: analisi critica dei più recenti sviluppi normativi, in blog.ilcaso.it; A. CAMEDDA, cit., 419 ss., che parla di collegamento unilaterale, nel senso che il mutuo trova la sua ragione giustificativa nel contratto di finanziamento ma non vale l'ipotesi inversa; P. CORRIAS, Le polizze collegate ai mutui, cit, 141-141, che altresì ritiene trattarsi di collegamento unilaterale per cui l'assicurazione trova la sua ragione nel mutuo ma non viceversa; v. S. LANDINI, cit., 1094 ss. Sul collegamento negoziale in generale v. F. MESSINEO, Contratto collegato, in Enc. dir., X, Giuffrè, 1962, 51 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Collegamento negoziale, in Enc. dir., VII, Giuffrè, 1960, 379; G. FERRANDO, I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative, in Contr. impr., 2000, 127 ss. e Id., Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova giur. civ. comm., 1997, 233 ss.; F. MAISTO, La logica dell'attuale collegamento funzionale tra contratti nell'attuale esperienza giuridica, in Rass. dir. civ., 2003, 495 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> V. Cass., 28 marzo 2022, n. 9866, in *One Legale*.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> V. M. MAZZOLA, La clausola di vincolo nei contratti di assicurazione: profili qualificatori, in Riv. dir. banc., 2022, 3, 455 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, in www.dirittobancario.it.

Oggetto della controversia erano la convenzione conclusa tra la banca e l'impresa di assicurazioni e il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, non invece il secondo contratto assicurativo. Poiché alla morte del mutuatario l'impresa assicurativa rifiutava di erogare l'indennizzo, uno degli eredi conveniva in giudizio quest'ultima, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo in favore della banca e dell'eccedenza a favore dell'attrice stessa, in quanto l'assicurazione doveva ritenersi stipulata, ai sensi dell'art. 1891 c.c., sia nell'interesse della banca mutuante sia degli eredi.

La domanda veniva rigettata dal Tribunale sulla base della qualificazione del contratto come assicurazione sulla vita del terzo a favore dell'istituto di credito, ma veniva successivamente accolta dalla Corte d'Appello qualificando invece il contratto come assicurazione per conto altrui.

Confermando la sentenza della Corte d'Appello, la Suprema Corte ha stabilito che la compatibilità tra l'assicurazione per conto altrui e l'assicurazione sulla vita si basa essenzialmente su argomenti di ordine topografico – la *sedes materiae*<sup>11</sup> – e letterale.

Il base al primo argomento, poiché l'art. 1891 c.c. è collocato nella sezione del capo sulle assicurazioni dedicata al contratto di assicurazione in generale, tale disposizione deve essere applicabile sia all'assicurazione contro i danni sia all'assicurazione sulla vita. In base al secondo argomento, essendo utilizzata nell'art. 1891 c.c. l'espressione "assicurazione per conto altrui" invece che l'espressione "assicurazione nell'interesse altrui", si deve ritenere che il legislatore abbia voluto prescindere dal requisito dell'interesse di cui all'art. 1904 c.c., ritenendo sufficiente la sussistenza di una stipulazione a vantaggio altrui.

Nella fattispecie, dunque, essendo l'assicurazione volta a soddisfare sia l'interesse della banca al rimborso del mutuo, sia quello del mutuatario e dei suoi eredi a non restare esposti ad azioni esecutive, questi ultimi erano legittimati a domandare la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo.

La sentenza è particolarmente significativa poiché evidenzia un contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di legittimità sull'ambito

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> V. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Messineo, I, t. 2, Giuffrè, 1980, 376.

applicativo dell'art. 1891 c.c., ritenuto da un orientamento consolidato appannaggio esclusivo delle assicurazioni contro i danni, data la natura duplice dell'interesse in tale assicurazione, dovendo esso valutarsi sia con riferimento alla posizione del terzo assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, ai sensi dell'art. 1411 c.c<sup>12</sup>.

2. Il dibattito sulla natura giuridica e sull'ambito applicativo dell'art. 1891 c.c.

Nell'attesa di un possibile intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, al fine di valutare la compatibilità tra le polizze vita collegate ai mutui e il paradigma dell'assicurazione per conto altrui occorre previamente inquadrare quest'ultimo istituto.

Alcuni precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Suprema Corte, pur ammettendo la compatibilità tra l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione per conto altrui, avevano ad oggetto fattispecie diverse da quella sottoposta al giudizio della Suprema Corte, nelle quali vi era quell'alterità soggettiva tra contraente e assicurato-beneficiario postulata dalla disposizione di cui all'art. 1891 c.c.

Si veda ad esempio la sentenza n. n. 1846/1973, nella quale la compatibilità tra assicurazione sulla vita e l'assicurazione per conto altrui viene sancita con riferimento ad una fattispecie nella quale il contraente – il datore di lavoro – era un soggetto diverso dall'assicurato e dal beneficiario – i dipendenti – 13; si veda anche la sentenza n. 1883/1977, nella quale si è ritenuta conclusa per conto altrui un'assicurazione stipulata dal datore di lavoro contro gli infortuni,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> V. di recente Cass., 17 gennaio 2022, n. 1166, in italgiure.giustizia.it; ma v. già Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, in *One Legale*; Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, ivi; Cass., 13 dicembre 2017, n. 26253, ivi.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cass., 26 giugno 1973, n. 1846, in *Giust. civ.*, 1974, 304 ss. Occorre precisare che nella fattispecie il sinistro assicurato era l'infortunio mortale dei dipendenti, tuttavia, data la riconducibilità dell'assicurazione contro gli infortuni al *genus* dell'assicurazione sulla vita, la compatibilità con l'art. 1891 c.c. viene sancita dalla Suprema Corte con riferimento ad entrambe le *species* di assicurazione. V. Cass., sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119, in *Foro it.*, 2002, 2039 ss, per la quale lo schema dell'assicurazione contro gli infortuni mortali è simile a quello dell'assicurazione sulla vita, con la conseguenza che è la disciplina di quest'ultimo tipo la fonte da cui prevalentemente desumere le norme applicabili.

mortali e non, del genero e dei figli, dipendenti della ditta, il cui consenso non è stato ritenuto necessario proprio perché questi ultimi erano beneficiari del contratto<sup>14</sup>.

Altre pronunce richiamate dalla Suprema Corte, invece, non si sono espresse favorevolmente sulla compatibilità tra assicurazione per conto altrui e assicurazione sulla vita.

Ad esempio, la pronuncia n. 3707/2018<sup>15</sup> dichiara assorbita la questione della validità dell'assicurazione sulla vita del terzo per conto altrui in conseguenza della superfluità del consenso dell'assicurato, dato che beneficiari dell'indennizzo assicurativo erano gli eredi dell'assicurato e non il contraente, circostanza, questa, che esclude l'esigenza di tutelare la vita del terzo<sup>16</sup>. La pronuncia, anzi, sostiene esplicitamente la discussa applicabilità dell'art. 1891 c.c. al contratto di assicurazione sulla vita, «che dipende dalla ricostruzione teorica dello stesso come avente o meno natura indennitaria e quindi dal riconoscimento della necessaria sussistenza di un interesse alla sua base, con la conseguente possibilità o meno di ammettere che esso sia stipulato "per conto altrui", possibilità esclusa da chi nega il rilievo di un siffatto interesse e quindi la stessa possibilità di ricostruire la figura di un "assicurato" in tale contratto»<sup>17</sup>.

Ricostruendo la *ratio legis* dell'art. 1891, tuttavia, si dimostrerà che l'assicurazione sulla vita è ontologicamente incompatibile con lo schema di cui all'art. 1891 c.c., il quale è concepito dal legislatore per l'assicurazione contro i danni<sup>18</sup>. Non a caso la maggior parte della dottrina e la giurisprudenza sostengono la natura anfibologica dell'assicurazione per conto altrui, proprio perché il necessario rispetto del principio indennitario comporta delle deroghe alla disciplina di altri istituti cui pure essa sembra riconducibile<sup>19</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cass., 13 maggio 1977, n. 1883, in *Foro it.*, 1978, 977 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cass., 15 febbraio 2018, n. 3707, in *One Legale*.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sul consenso del terzo in dottrina v. M. BARISON, S. GAGLIARDI, *sub* Art. 1919, in *Codice civile. Commentario* fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffrè, 2014, 65 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Così Cass., 15 febbraio 2018, n. 3707, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> G. FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da *Cicu* e *Messineo*, XXXVI, 1, Giuffrè, 1973, 424 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> In giurisprudenza Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, in *Foro it.*, 2002, 2015; cfr. Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, in *One Legale*, e Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, ivi, che definiscono l'assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta

Secondo un orientamento risalente, l'assicurazione per conto altrui è incompatibile con il contratto a favore di terzi e costituirebbe una forma di mandato senza rappresentanza, poiché mentre lo stipulante nello schema di cui all'art. 1411 c.c. agisce nell'interesse proprio, cioè per conto proprio, il contraente che assicura un interesse altrui agisce, appunto, per conto altrui<sup>20</sup>.

Ciò si evince dal fatto che requisito di validità della stipulazione a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., è la sussistenza di un interesse dello stipulante all'esecuzione della prestazione a favore del terzo<sup>21</sup>; requisito, appunto, non richiesto dall'art. 1891 c.c., il quale presuppone invece un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno e la conseguente carenza di un interesse proprio del contraente<sup>22</sup>.

Tale ultima affermazione però prova troppo, perché sebbene l'interesse del contraente non sia requisito essenziale dell'assicurazione per conto altrui, la presenza di un interesse del contraente concorrente con quello dell'assicurato non esclude di per sé la configurabilità di un assicurazione per conto altrui, ma è una tra le circostanze che devono essere attentamente scrutinate dall'interprete nella ricostruzione della comune intenzione delle parti<sup>23</sup>.

La sostanziale differenza tra assicurazione per conto altrui e contratto a favore di terzo risiede, piuttosto, nella funzione indennitaria perseguita dalla prima, che si traduce nell'impossibilità di attribuire l'indennizzo al contraente-stipulante nei casi di rifiuto del terzo-

come forma *sui generis* di contratto a favore di terzo. In dottrina v. G. FANELLI, cit., 436 ss., il quale, pur riconducendo l'assicurazione per conto altrui alla sostituzione gestoria non rappresentativa, evidenzia le deroghe che la disciplina di cui all'art. 1891 c.c. presenta rispetto a tale figura generale; v. anche D. PIRILLI, *Il contratto di assicurazione per conto*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 25 ss.; Cfr. A. LAMORGESE, *Assicurazione per conto di chi spetta e applicabilità dell'art. 1411, comma 3, c.c.: intervengono le sezioni unite*, in *Corr. giur.*, 2002, 1163 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. VENDITTI, *L'assicurazione di interessi altrui*, Jovene, 1961, 65 ss.; v. D. PIRILLI, cit., 18-19, 25 ss., 68-73.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> A. VENDITTI, cit., 68; D. PIRILLI, cit., 71.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A. VENDITTI, cit., 68; D. PIRILLI, cit., 71, che però precedentemente specifica (ID., op. ult. cit., 30 ss.) che il contraente può avere un interesse indiretto alla conservazione del bene.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> G. FANELLI, cit., 434.

beneficiario e nell'impossibilità per il contraente di revocare il beneficio attribuito all'assicurato-terzo<sup>24</sup>.

Chi riconduce l'assicurazione per conto altrui alla gestione non rappresentativa di interessi altrui, dunque, evidenzia l'influenza del principio indennitario sulla struttura di tale assicurazione che, per rispettare il principio dell'interesse al risarcimento, deroga al regime della produzione degli effetti contrattuali in capo al mandatario attribuendo direttamente all'assicurato i diritti derivanti dal contratto<sup>25</sup>.

Anche chi ritiene, invece, che l'assicurazione per conto altrui sia riconducibile al contratto a favore di terzo<sup>26</sup>, sottolinea che nell'art. 1891 c.c. il principio indennitario comporta alcune deroghe allo schema di cui all'art. 1411 c.c., come l'impossibilità per il contraente di revocare la stipulazione, poiché se quest'ultimo potesse beneficiarne cesserebbe il collegamento dell'assicurazione con il rischio cui tende la stipulazione e che afferisce all'interesse del terzo<sup>27</sup>.

Anche l'impossibilità per il contraente di beneficiare della prestazione in caso di rifiuto dell'assicurato, a differenza di ciò che avviene nel contratto a favore di terzo, viene spiegata con il necessario rispetto del principio indennitario nell'assicurazione per conto altrui,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> A. VENDITTI, cit., 80. All'argomento che la possibilità che la prestazione rimanga a beneficio dello stipulante non è un requisito essenziale del contratto a favore di terzo, essendo fatta salva dall'art. 1411, ult. comma, c.c., l'ipotesi che risulti diversamente dalla natura del contratto – come appunto nel caso dell'assicurazione danni, avente funzione indennitaria –, la dottrina da ultimo citata ha obiettato che tale inciso presuppone sempre che il contratto sia valido fra le parti, cioè promittente e stipulante: A. VENDITTI, cit., 80-81.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> G. FANELLI, cit., 436.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> D. Purcaro, *L'assicurazione per conto altrui*, Giuffrè, 1996, 39 ss, per il quale la differenza tra contratto a favore di terzo e assicurazione per conto altrui sarebbe l'irrilevanza, nella seconda, della dichiarazione dell'assicurato di volerne profittare, mentre un interesse del contraente alla stipulazione a favore dell'assicurato sarebbe implicito nella stessa conclusione dell'assicurazione per conto altrui; al contrario, per tale dottrina la tesi della gestione non rappresentativa non è conciliabile con l'attribuzione definitiva di vantaggi e obblighi a soggetti diversi e non invece all'unico soggetto interessato al rapporto La tesi del contratto a favore di terzo era già stata sostenuta da A. Donati, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, in *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, Giuffrè, 1954, 80 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> D. PURCARO, cit., 31.

che sarebbe una di quelle fattispecie fatte salve dall'ultimo comma dell'art. 1411 c.c<sup>28</sup>.

La natura anfibologica dell'assicurazione per conto altrui è supportata anche dall'autorevole giurisprudenza delle Sezioni unite, per le quali le due figure contrattuali di cui all'art. 1891 c.c. presentano ambiguità tali da non permettere di inquadrarle pienamente in alcun tipo generale<sup>29</sup>: da un lato si distaccano dal contratto a favore di terzi per la non necessaria presenza di un interesse dello stipulante, per l'impossibilità di revocare la stipulazione e per il rimborso dei premi pagati dal contraente; dall'altro si distaccano dal mandato perché l'acquisto del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato è immediato, mentre nel mandato i diritti derivanti dal contratto sono acquistati dal mandatario<sup>30</sup>.

Sebbene le Sezioni unite abbiano esplicitamente statuito l'esigenza di rispettare il principio indennitario solo nell'assicurazione per conto di chi spetta, evidenziando il distacco di entrambe le assicurazioni di cui all'art. 1891 c.c. dal contratto a favore di terzo<sup>31</sup> dimostrano di giuridica, considerarle equivalenti quanto natura implicitamente conseguentemente, di ritenere vigente conto nell'assicurazione per altrui il principio indennitario, incompatibile con la disciplina dell'assicurazione sulla vita, che invece secondo l'opinione prevalente ha una funzione previdenziale<sup>32</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> D. PURCARO, op. ult. cit., 31.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, in *Foro it.*, 2002, 2015; la sentenza è commentata da A. LAMORGESE, cit., 1163 ss. Cfr. Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, cit., e Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, cit., per le quali l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta integra una forma *sui generis* di contratto a favore di terzo.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, cit., con nota di A. LAMORGESE, cit., 1163 ss. Cfr. Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, cit., e Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, cit.

 $<sup>^{\</sup>rm 31}$  Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, cit., con nota di A. LAMORGESE, cit., 1163 ss.

<sup>32</sup> Senza pretesa di esaustività v. in dottrina P. CORRIAS, *Il contratto di assicurazione. Profili funzionali e strutturali*, ESI, 2016, 38 ss.; G. FANELLI, cit., 419 ss.; A. De Gregorio, G. Fanelli, *Diritto delle assicurazioni, vol. II. Il contratto di assicurazione*, Giuffrè, 1987, 188; M. Rossetti, *Il diritto delle assicurazioni, III, L'impresa di assicurazione. Il contratto in generale*, Cedam, 2013, 734 ss., spec. 749-751. In giurisprudenza la tesi della funzione previdenziale del contratto assicurativo è pacifica: v. *ex multis* Cass., sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119, in *Foro it.*, 2002, 2039. Un autorevole orientamento dottrinale sosteneva la funzione indennitaria anche

Mentre l'assicurazione contro i danni ha la funzione di garantire all'assicurato il risarcimento del danno qualora questo si verifichi realmente a causa di un sinistro, l'assicurazione sulla vita mira invece a versare un capitale o una rendita ad un soggetto che può anche non subire alcun danno dal sinistro, non essendo il titolare dell'interesse al risarcimento ai sensi dell'art. 1904 c.c.<sup>33</sup>.

Al contrario l'art. 1891 c.c., escludendo la libertà di individuare il titolare del diritto all'indennizzo, impone una coincidenza tra assicurato e beneficiario che non si può altrimenti spiegare se non con l'esigenza di rispettare il principio indennitario, violato se titolare del diritto all'indennizzo non fosse il titolare dell'interesse al risarcimento di cui all'art. 1904 c.c<sup>34</sup>.

Non si comprende allora che funzione possa assolvere l'art. 1891 nell'assicurazione sulla vita, poiché la necessaria identità tra assicurato e beneficiario postulata da tale disposizione nega il *proprium* di tale assicurazione, cioè l'integrale affidamento all'autonomia privata della determinazione del titolare del diritto all'indennizzo<sup>35</sup>.

Autorevole dottrina, però, ritiene soggette sia l'assicurazione contro i danni sia quella sulla vita al principio indennitario, rinvenendo un

dell'assicurazione sulla vita, individuando il danno risarcibile nel c.d. beneficio sperato, che costituirebbe una forma di lucro cessante latu sensu, cioè il guadagno «che non si aveva diritto di ottenere, ma che si sarebbe tuttavia probabilmente ottenuto qualora non si fossero verificati i fatti le cui conseguenze devono essere risarcite» (così T. ASCARELLI, Sul concetto unitario del contratto di assicurazione, in Studi in tema di contratti, Giuffrè, 1952, 368); in tale prospettiva la difficile prova del nesso di causalità tra il sinistro e i danni giustifica la fissazione preventiva del danno risarcibile (T. ASCARELLI, cit., 369-370). A tale tesi aderisce con argomenti analoghi L. Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Giuffrè, 1958, 611-615. V. A. DONATI, Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione, cit., 21 ss., che individua un danno risarcibile sia nelle assicurazioni per il caso di morte, cioè «oltre al danno emergente della perdita della vita e al danno emergente delle spese per i funerali, [...] il lucro cessante della cessazione del reddito di lavoro in corso [...] o futuro e in tal caso anche in relazione ai futuri incrementi», sia nell'assicurazione per il caso di sopravvivenza, cioè «il danno emergente di spese eccezionali [...] o di oneri di vita quando diminuisce a causa della vecchiaia il reddito di lavoro e ciò nello stesso assicurato che ha interesse alla propria persona fisica»

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> A. De Gregorio, G. Fanelli, cit., 188.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> V. G. FANELLI, cit., 436 ss.; D. PIRILLI, cit., 18-19, 38-39.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> G. FANELLI, cit., 424.

interesse anche in quest'ultima e sostenendo che, altrimenti, non potrebbe distinguersi l'assicurazione da altri contratti aleatori come il gioco e la scommessa<sup>36</sup>.

In tale prospettiva l'interesse è ritenuto *in re ipsa*, o presunto, nel caso di assicurazione per il caso di morte stipulata dal contraente sulla vita propria, essendo sostanzialmente presumibile l'interesse di ognuno a conservare la propria vita<sup>37</sup>; nell'assicurazione sulla vita altrui, invece, data la difficoltà di dimostrare l'interesse dell'assicurato al permanere in vita del terzo, la sussistenza di tale presupposto si presume *iuris et de iure* quando il terzo o il suo legale rappresentate prestano il consenso alla conclusione del contratto<sup>38</sup>.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, nell'assicurazione sulla vita non si può individuare un assicurato titolare di un interesse esposto al rischio, come si evince dall'art. 1904 c.c., il quale prescrive la sussistenza di un interesse dell'assicurato a pena di nullità solo per i contratti di assicurazione contro i danni<sup>39</sup>.

Ed infatti, l'integrale affidamento all'autonomia privata della concreta individuazione del rischio connesso alla durata della vita umana, della determinazione del *quantum* della prestazione dell'assicuratore e, soprattutto, del destinatario della stessa, rende il contratto di assicurazione sulla vita insensibile al principio di ordine pubblico dell'interesse al risarcimento<sup>40</sup>.

Come si evince dagli artt. 1926, 1° e 2 ° comma, e 1927 c.c., nelle assicurazioni sulla vita assicurato è il soggetto la cui morte o la cui sopravvivenza determina la prestazione dell'assicuratore o incide sulla stessa, per cui in tali assicurazioni non si può individuare l'assicurato nel titolare dell'interesse al risarcimento, proprio perché il destinatario

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> L. BUTTARO, cit., 612.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> T. ASCARELLI, cit., 384; L. BUTTARO, cit., 613; A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 1954, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> L. BUTTARO, cit., 613; A. DONATI, cit., 26. Per T. ASCARELLI, cit., 384, l'interesse può anche essere morale «e si connette a quella funzione inibitoria per l'avverarsi del sinistro che gli è propria nell'assicurazione di cose e che è fondamentale per il funzionamento di qualsiasi contratto di assicurazione».

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> G. FANELLI, cit., 419 ss.; M. MAZZOLA, Sul concetto di interesse nel contratto di assicurazione: inquadramento teorico e profili applicativi, in Riv. dir. civ., 2019, 1206 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Così G. Fanelli, cit., 419.

del capitale o della rendita può indifferentemente essere il contraente o un qualsiasi terzo<sup>41</sup>.

In definitiva, le deroghe operate dall'art. 1891 c.c. al regime del mandato senza rappresentanza e a quello del contratto a favore di terzo, collegate al principio indennitario, non avrebbero ragion d'essere se tale disposizione fosse applicabile anche all'assicurazione sulla vita, perché le fattispecie di assicurazione sulla vita a vantaggio di un terzo sono già compiutamente disciplinate dagli artt. 1920 e 1705 c.c<sup>42</sup>.

Ed infatti, poiché né l'art. 1891 c.c.<sup>43</sup> né l'art. 1920 c.c. presuppongono un incarico avente ad oggetto un'attività gestoria, nel caso in cui il contraente intenda attribuire per il caso di propria morte un capitale o una rendita a un terzo, senza avere ricevuto da questi un mandato, si applica l'art. 1920 c.c.; nel caso in cui invece il contraente agisca in esecuzione di un mandato si applica l'art. 1920 c.c., in combinato con la disciplina generale di cui agli artt. 1705 ss. c.c. che si riespande, trovando applicazione nella sua interezza una volta esclusa l'applicazione delle deroghe rese necessarie dal rispetto del principio indennitario nell'assicurazione contro i danni<sup>44</sup>.

In altri termini, se fosse possibile stipulare un'assicurazione per conto altrui attribuendo il diritto all'indennizzo ad un soggetto terzo, estraneo cioè al rapporto assicurativo in quanto non titolare

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> G. FANELLI, cit., 420.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> In tal senso, G. FANELLI, cit., 424-425.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> V. M. MAZZOLA, *Polizze vita e assicurazione per conto altrui*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 2138; in giurisprudenza v. Cass., 26 luglio 2022, n. 23296, in italgiure giustizia.it. Non essendo parte del contratto e potendo anche non aver dato alcun mandato al contraente, l'assicurato potrebbe non essere a conoscenza dell'avvenuta stipula dell'assicurazione. Di conseguenza, sebbene il legislatore non gravi il contraente di obblighi informativi, onde evitare che l'assicurato non eserciti i propri diritti o non li eserciti entro i termini di prescrizione, la giurisprudenza ha enucleato in capo al contraente l'obbligo, derivante dalla buona fede *in executivis*, di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione: Cass., 1 aprile 2003, n. 4917, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, 1083, commentata da L. BUGIOLACCHI, *Buona fede, obblighi di informazione del contraente e tutela contrattuale dell'assicurato nell'assicurazione per conto*.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Cfr. G. FANELLI, cit., 425, che ammette una gestione non rappresentativa anche nell'assicurazione sulla vita. Tale conclusione discende peraltro dal criterio di specialità, su cui v. in generale G. TARELLO, cit., 314 ss. Sul carattere derogatorio della disciplina di cui all'art. 1891 c.c. rispetto alla disciplina generale del mandato senza rappresentanza v. G. FANELLI, cit., 436 ss.; D. PIRILLI, cit., 25 ss.

dell'interesse al risarcimento, non si comprenderebbe allora perché il legislatore abbia introdotto l'art. 1891 c.c. per disciplinare una fattispecie sovrapponibile a quella considerata dall'art. 1920 c.c<sup>45</sup>.

Ciò nonostante in dottrina talvolta si sostiene la compatibilità in generale tra l'assicurazione sulla vita e lo schema di cui all'art. 1891 c.c. 46, mentre altri autori limitano tale affermazione a specifiche fattispecie nelle quali vi sia coincidenza tra assicurato e beneficiario 47. Così si riconduce all'art. 1891 c.c. sia l'assicurazione sulla sopravvivenza stipulata a favore dello stesso soggetto assicurato, sia l'assicurazione stipulata dal contraente sulla vita di un terzo, a favore di soggetti ai quali questi ha interesse a far pervenire la prestazione, come nel caso dell'assicurazione collettiva stipulata dal datore di lavoro sulla morte dei lavoratori a favore dei familiari 48.

Solo una lettura formalistica dal dato normativo potrebbe far obiettare che qui la persona dell'assicurato – portatore del rischio – e quella del beneficiario non coincidono, come richiesto dall'art. 1891 c.c. Nelle fattispecie citate, infatti, si può ritenere che il legame familiare e affettivo tra le due figure renda il soggetto sulla cui vita l'assicurazione è contratta anche il beneficiario sostanziale<sup>49</sup>; di conseguenza giustamente la giurisprudenza fornisce una lettura restrittiva dell'art. 1920, 2° comma, c.c., escludendo che occorra il

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> In tal senso, G. FANELLI, cit., 425.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Così A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 94: «A differenza dell'assicurazione per conto di un terzo – che è concepibile e trova ampia applicazione in tutte le specie di assicurazione – quella sulla persona di un terzo è, come è ovvio, possibile soltanto nelle c.d. assicurazioni di persone».

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> V. P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, già diretto da L. Mengoni e P. Schlesinger, continuato da V. Roppo e F. Anelli, IV, Giuffrè, 2021, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> V. P. CORRIAS, op. ult. cit., 137, che definisce tale ultima ipotesi contratto ibrido a favore di terzi ma anche nell'interesse altrui; cfr. M. MAZZOLA, *La clausola di vincolo nei contratti di assicurazione: profili qualificatori*, cit., 459; cfr. A. CAMEDDA, cit., 418; cfr. D. CERINI, cit., 175, nel senso che configurino assicurazioni per conto dei clienti ai sensi dell'art. 1891 c.c. le polizze collettive stipulate dalle banche con le assicurazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> V. P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit. 137; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3707, cit.

consenso dell'assicurato qualora beneficiari siano soggetti da lui indicati o comunque i suoi eredi<sup>50</sup>.

Tuttavia pare più conforme alla *ratio legis* ed alla volontà del legislatore ritenere che l'art. 1891 c.c. si applichi solo alle assicurazioni contro i danni, in quanto tale disposizione per soggetto assicurato intende il titolare dell'interesse al risarcimento del danno che, pertanto, non è mai terzo, ma è parte del rapporto assicurativo<sup>51</sup>.

Le fattispecie ricondotte da dottrina e giurisprudenza all'art. 1891 c.c., come l'assicurazione stipulata dal datore di lavoro sulla vita di lavoratori a favore degli stessi<sup>52</sup> o dei familiari<sup>53</sup>, possono essere disciplinate dall'art. 1920 c.c., trattandosi di contratti stipulati a vantaggio di terzi, né parti del contratto né titolari di un interesse *ex* art. 1904 c.c., senza il previo conferimento di un mandato.

In presenza di un mandato a favore del contraente, invece, la disciplina dell'art. 1920 si applicherà in combinato con la disciplina della sostituzione gestoria non rappresentativa<sup>54</sup>, la quale, essendo di applicazione generale, si riespande una volta venuta meno l'esigenza di rispettare il principio indennitario che, appunto, giustifica le deroghe poste alla disciplina generale dall'art. 1891 c.c.

3. Le polizze collegate ai mutui tra garanzia diretta e indiretta del credito.

Agli argomenti ostativi alla compatibilità tra l'assicurazione sulla vita e lo schema di cui all'art. 1891 c.c. si aggiungono altre obiezioni relative alla struttura della polizze assicurative stipulate contestualmente all'erogazione di un finanziamento.

Nella prassi, infatti, le banche condizionano, tramite apposite clausole, l'efficacia del contratto finanziamento alla stipula di una polizza assicurativa o, comunque, subordinano in via di fatto l'accesso al credito alla sottoscrizione di un'assicurazione<sup>55</sup>. L'offerta di prodotti

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cass., 15 febbraio 2018, n. 3707, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> V. G. Fanelli, cit., 419; M. Rossetti, cit., 692.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Cass., 26 giugno 1973, n. 1846, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Cass., 13 maggio 1977, n. 1883, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> V. G. FANELLI, cit., 425.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> L'obbligatorietà o meno della stipula della polizza assicurativa per accedere al credito rileva, ad esempio, ai fini del calcolo del TAEG e del TEG: v. A. TINA, cit.,

assicurativi tramite il canale bancario, conseguenza del più generale fenomeno dell'integrazione dei mercati assicurativo, bancario e finanziario<sup>56</sup>, ha indotto l'IVASS e il legislatore ad intervenire per contrastare situazioni di conflitto di interesse delle banche, che in passato agivano al tempo stesso come finanziatore, intermediario del contratto di assicurazione e beneficiario della somma assicurata<sup>57</sup>.

L'art. 55, comma 2, del Regolamento IVASS N. 40 del 2 agosto 2018, pertanto, vieta a tutti i distributori di polizze assicurative – comprese le banche – di assumere, anche indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario della polizza assicurativa e di distributore, onde evitare che l'obbligo di agire nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati (art. 54, comma 1, lett. a)) sia pregiudicato dall'interesse della banca ad una copertura assicurativa appropriata alle proprie esigenze<sup>58</sup>.

<sup>19</sup> ss. La giurisprudenza di legittimità e l'ABF hanno prodotto un consistente numero di decisioni sul tema dell'accertamento della obbligatorietà o meno della polizza assicurativa: v. ex multis Cass., 5 aprile 2018, n. 8806, in www.ilcaso.it; ABF, coll. coord., 21 marzo 2022, n. 4655, in www.arbitrobancariofinanziario.it; ABF, Napoli, 24 giugno 2022, n. 9808, ivi. L'obbligatorietà o meno della polizza assicurativa al fine di accedere al finanziamento rileva anche per la sottoposizione dell'assicurazione alle disposizioni sul contenuto dei contratti emanate dall'autorità di vigilanza: per Cass., 1 febbraio 2022, n. 2989, in www.dirittobancario.it, commentata da A. CAMEDDA, Sul carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze abbinate ai mutui, in Dialoghi di Diritto dell'Economia, Aprile 2022, 1 ss., e in Resp. civ. e prev., 2022, 782, con nota di A. CAMEDDA, L'«abbinamento» di polizze assicurative ai contratti di credito: il sottile confine tra facoltà ed obbligo, si applica l'art. 1, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 40/20121 ai «contratti di assicurazione "connessi" o "condizionati" ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo».

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> V. A. CAMEDDA, *I contratti di assicurazione collegati a mutui e finanziamenti*, cit., 414 ss.; M. CIAN, cit., 5; P. CORRIAS, *Le polizze collegate ai mutui*, cit., 137 ss.; R. NATOLI, cit., *passim*, spec. 157-158; F. SARTORI, cit., 318 ss.; A. TINA, cit., 19 ss. Sull'offerta di prodotti aventi una componente di investimento tramite il canale assicurativo v. G. BERTI DE MARINIS, cit., 1518 ss.; G. MARINO, cit., 1595 ss.; D. PIRILLI, *Le polizze* unit linked, cit., 574 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> V. A. ARGENTATI, cit.; v. S. LANDINI, cit., 1097 ss.

 $<sup>^{58}</sup>$  V. S. Landini, cit., 1097 ss.; sul precedente art. 48, comma 1-bis del Reg. Isvap 5/2006 v. A. Argentati, cit.

La stessa *ratio* si rinviene nell'art. 21, comma 3-*bis*, cod. cons., a mente del quale costituisce pratica commerciale scorretta, vietata dall'ordinamento, l'attività di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obblighi il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa eroga dalla medesima banca, istituto o intermediario<sup>59</sup>.

Inoltre, se le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionano l'erogazione di un finanziamento credito al consumo alla stipulazione di una polizza vita, sono tenuti, ai sensi dell'art. 28, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, ad accettare la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato, senza variare le condizioni dell'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, e, nel caso in cui la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario<sup>60</sup>.

Occorre però distinguere tra assicurazioni aventi una funzione di garanzia diretta del credito, come le assicurazioni del credito, nelle quali soggetto assicurato è la banca e il rischio coperto è il danno derivante al creditore per l'insolvenza del debitore<sup>61</sup>, e le assicurazioni indirette del credito, comunemente definite *consumer credit insurance*, *credit protection insurance* (CPI) o *payment protection insurance* (PPI), nelle quali è inquadrabile l'assicurazione stipulata nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte<sup>62</sup>.

Nelle assicurazioni riconducibili agli stilemi della *consumer credit* insurance – che ha trovato particolare fortuna nel mercato statunitense per poi diffondersi anche oltreoceano<sup>63</sup> – , l'assicurato è invero il

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> V. A. ARGENTATI, cit.; v. A. TINA, cit., 20 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Sull'art. 28, d.l. 1/2012 aggiornato, v. A. CAMEDDA, *Sul carattere obbligatorio o facoltativo*, cit., 2 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> M. Fragali, Assicurazione del credito (voce), in Enc. dir., III, 1958, 529-531.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> V. D. CERINI, cit., 172-176 e 262-268; v. S. LANDINI, cit., 1097 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Si veda l'analisi comparatistica svolta da D. CERINI, cit., 172-176 e 262-268. Diversa dalla *consumer credit insurance* è la polizza fideiussoria, che assume la forma del contratto a favore di terzo ed ha una funzione di garanzia diretta contro l'inadempimento, in quanto l'assicurazione o la banca garantiscono direttamente il beneficiario contro l'inadempimento promettendo il pagamento di un somma: in giurisprudenza v. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in *Contr.*, 2010, 440 ss.,

mutuatario, mentre oggetto di copertura non è il rischio di credito della banca mutuante, ma il rischio di eventi della vita (morte, perdita dell'impiego) che, intaccando la capacità del mutuatario di restituire il finanziamento, possono eventualmente sfociare in un inadempimento<sup>64</sup>: in altri termini, sul piano tecnico giuridico l'evento attinente alla vita umana è solo occasione per la lesione del credito del terzo<sup>65</sup>.

Il contratto di assicurazione in tale schema assolve pertanto sia la funzione di protezione del debitore assicurato, sostituendosi ad esso l'assicurazione nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito nel caso in cui si verifichino gli eventi dedotti in contratto, sia di garanzia indiretta del creditore, che, in forza di una clausola di vincolo dell'indennizzo, è il beneficiario sostanziale della somma<sup>66</sup>.

Tuttavia ciò non muta il rischio dedotto in copertura e il soggetto assicurato, che rimane il debitore, poiché l'interesse concorrente della banca è compatibile anche con un'assicurazione per conto proprio<sup>67</sup>, né quest'ultima può ritenersi beneficiaria dell'assicurazione in conseguenza del vincolo dell'indennizzo, il quale la rende beneficiaria in senso economico ma non titolare di un diritto all'indennizzo derivante dal contratto, come prescrive l'art. 1891, 2° comma, c.c<sup>68</sup>.

Poiché la normativa citata distingue le due figure del vincolatario e del beneficiario della polizza, deve ritenersi che solo il beneficiario sia

con commento di M. LOBUONO, *La natura giuridica della polizza fideiussoria: l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Contr.*, 2010, 453 ss.; in dottrina v. M. LOBUONO, cit., 453 ss.; P. TARTAGLIA, *Le polizze fideiussorie nel sistema delle garanzie personali*, Giappichelli, 2021, 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> D. CERINI, cit., 264; v. S. LANDINI, cit., 1096.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> D. CERINI, op. ult. cit., 264.

<sup>66</sup> P. L. FAUSTI, Assicurazioni del debitore a "garanzia" dei mutui ipotecari; considerazioni sulla recente disciplina, in Banca borsa tit. cred., 2014, 619. La dottrina (M. MAZZOLA, La clausola di vincolo, cit., 455) distingue tra vincolo semplice e vincolo complesso: mentre nel primo caso la clausola di vincolo vieta all'assicuratore di pagare l'indennizzo al beneficiario senza il consenso del terzo, nel secondo caso la clausola obbliga l'assicuratore a erogare l'indennizzo direttamente nei confronti di un terzo. Tale distinzione non sempre è accolta dalla giurisprudenza, la quale talvolta ritiene clausola di vincolo solo quella che obbliga ad erogare l'indennizzo al finanziatore: v. Cass., 25 giugno 2019, n. 16905, in italgiure giustizia.it.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> In tal senso G. FANELLI, cit., 432-435 e 435, nota 276; v. C. VENDITTI, cit., 116 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> V. MAZZOLA, cit. 464 ss.

legittimato ad esigere il pagamento dell'indennizzo nei confronti dell'assicuratore, mentre il vincolatario sia soltanto legittimato a ricevere l'indennizzo<sup>69</sup>.

Conseguentemente nelle assicurazioni riconducibili al modello CPI o PPI, sia che siano stipulate in forma individuale dal mutuatario, sia che siano stipulate dalla banca in forma collettiva, difetta quella alterità soggettiva tra il contraente e l'assicurato beneficiario necessaria, secondo la dottrina, per configurare un'assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art.  $1891 \, \text{c.c}^{70}$ .

Ed infatti, nella prassi quando la banca stipula una convenzione con l'impresa assicurativa si limita a concordare le condizioni generali applicabili ai clienti che, in futuro, vorranno beneficiare della copertura assicurativa, ma non si obbliga al pagamento del premio, il cui onere graverà invece sul singolo assicurato aderente alla convenzione <sup>71</sup>.

È dunque quest'ultimo che, aderendo alla convenzione, deve ritenersi il contraente del vero e proprio contratto, poiché la convenzione banca-assicurazione costituisce un contratto normativo che si limita ad obbligare una delle parti – nella fattispecie, l'assicuratore – ad inserire un determinato contenuto negoziale in futuri ed eventuali contratti con terzi – nella fattispecie, i mutuatari – senza però obbligarla a contrarre<sup>72</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> MAZZOLA, op. ult. cit., 467 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit., 136; v. anche A. DE GREGORIO, G. FANELLI, cit., 24; A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 70; M. MAZZOLA, *La clausola di vincolo nei contratti di assicurazione: profili qualificatori*, cit., 459. *Contra*, nel senso che tali convenzioni configurino invece assicurazioni per conto dei clienti delle banche, stipulate secondo lo schema di cui all'art. 1891 c.c., A. CAMEDDA, cit., 418; cfr. D. CERINI, cit., 175.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> V. A. CAMEDDA, I contratti di assicurazione collegati a mutui e finanziamenti. L'obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in Riv. dir. banc., 2018, 418; v. Cass., 11 luglio 2022, n. 21683, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> V. F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Giuffrè, 1968, 657-667; v. anche F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Giuffrè, 1988, 37.

Che la convenzione non sia un contratto assicurativo è confermato dal fatto che di quest'ultimo difettano le due prestazioni principali, cioè quella di pagamento del premio e quella di assunzione di rischio<sup>73</sup>.

Da un lato, la banca invero non si obbliga a corrispondere alcun premio che sarà corrisposto dal singolo mutuatario aderente alla convenzione<sup>74</sup>: ritenere la banca contraente pertanto contrasta con l'art. 1891 c.c., che grava quest'ultimo degli obblighi derivanti dal contratto. Dall'altro lato, non essendo individuato al tempo della convenzione il singolo mutuatario assicurato, non esiste ancora il rischio assicurato,

Per un'altra tesi, la trasformazione della soggezione in obbligazione costituisce il congegno giuridico che realizza la c.d. copertura del rischio, ossia la soddisfazione dell'esigenza di sicurezza per la quale l'assicurato stipula il contratto di assicurazione (P. CORRIAS, *Il contratto di assicurazione. Profili funzionali e strutturali*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, 130). Tale tesi riprende quella di C. VIVANTE, *Dell'assicurazione*, ed. III, Utet, 1909, 10, per la quale la prestazione dell'assicuratore consiste in una speciale forma di sicurezza fornita agli assicurati o (ID, op. ult. cit., 17) nella assunzione del rischio da parte dell'impresa assicurativa.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> È pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'assicurazione sia un contratto a prestazioni corrispettive (in giurisprudenza v. ex multis Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, par. 19.5, in Banca borsa tit. cred., 2019, 121, con nota di M. CAMPOBASSO, Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni claims made; in dottrina v. di recente P. CORRIAS, Alea e corrispettività nel contratto di assicurazione (indivisibilità del premio e sopravvenienza), in Banca borsa tit. cred., 2015, 301-315) ma vi è invece controversia sull'ubi consistam della prestazione dell'assicuratore. Secondo un orientamento risalente la prestazione dell'assicuratore consiste nella promessa di pagamento dell'indennizzo che si troverebbe in rapporto di corrispettività con la promessa del contraente di pagamento del premio (A. DONATI, Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione, cit., 38): l'obbligazione dell'assicuratore sarebbe subordinata ad un termine nelle assicurazioni sulla vita, mentre nelle assicurazioni contro i danni, nelle assicurazioni di sopravvivenza o in quelle temporanee per il caso di morte, l'obbligazione dell'assicuratore è condizionata a un evento incertus an di efficacia sospensiva (ID., op. ult. cit., 31-32; cfr. De Gregorio, Fanelli, cit., 102-104). A. GAMBINO, L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, Giuffrè, 1964, 187, ha precisato che la prestazione dell'assicuratore non consiste nell'assunzione di una obbligazione, poiché se il sinistro non si verifica l'obbligazione non può sorgere, per cui dovrebbe più correttamente parlarsi di una posizione di soggezione dell'assicuratore (cui corrisponde una aspettativa dell'assicurato), idonea a giustificare il pagamento del premio in quanto si pone come una attribuzione, tale da collocare l'assicurazione tra i contratti a prestazioni corrispettive, data la nozione estensiva di prestazione accolta dal Codice civile del 1942 (A. GAMBINO, L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, Giuffrè, 1964, 187).

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> V. Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit.

cosicché se la convenzione integrasse un'assicurazione quest'ultima si dovrebbe altresì ritenere nulla ai sensi dell'art. 1895 c.c<sup>75</sup>.

Infine, la qualificazione della convenzione banca-assicuratore come assicurazione per conto altrui contrasta con la previsione della necessaria adesione ad essa del terzo mutuatario, che costituisce una inutile superfetazione una volta sussunta la convenzione nella fattispecie astratta dell'art. 1891 c.c. Invero, in deroga alle regole comuni dell'attività per conto altrui, l'art. 1891, secondo comma, c.c., attribuisce i diritti derivanti dal contratto direttamente all'assicurato, senza alcuna necessità di ratifica o accettazione da parte di quest'ultimo; dal terzo comma dell'art. 1891 c.c., poi, si evince che qualsiasi patto contenuto in un contratto di assicurazione per conto altrui è valido ed efficace a prescindere dalla adesione ad esso del terzo beneficiario<sup>76</sup>.

#### 4. Critica all'orientamento adottato dalla Suprema Corte.

Si deve pertanto escludere che il contratto<sup>77</sup> oggetto della sentenza in commento, riconducibile al modello della *consumer credit insurance*, sia qualificabile come assicurazione sulla vita stipulata dal mutuatario per conto sia proprio, sia altrui, *ex* art. 1891 c.c.

Le obiezioni di ordine teorico-generale alla compatibilità tra l'assicurazione per conto altrui e l'assicurazione sulla vita, infatti, non sono superate dagli argomenti utilizzati dalla Suprema Corte.

Non è dirimente l'argomento letterale, in base al quale l'espressione assicurazione per conto altrui deve essere interpretata come sinonimo di stipulazione a vantaggio altrui. Tale concetto, essendo scevro da ogni legame con il requisito dell'interesse al risarcimento, per la sua

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> V. Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit. Secondo DE GREGORIO, FANELLI, cit., 80-82, se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, questo è nullo, mentre se il rischio ha cessato di esistere dopo la conclusione del contratto questo si scioglie e sono dovuti i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. Sul concetto di rischio come possibilità di evento dannoso v. A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 114 ss.;

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Cass., 6 luglio 2022, n. 21404, in italgiure.giustizia.it

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sebbene il mutuatario avesse stipulato due assicurazioni al momento della stipulazione del contratto di mutuo, oggetto della controversia era soltanto l'assicurazione sulla vita.

genericità si presterebbe a comprendere anche l'assicurazione sulla vita stipulata per conto di un terzo diverso dal contraente<sup>78</sup>.

Un'interpretazione sistematica dell'espressione contenuta nell'art. 1891 c.c., cioè coerente col significato che essa assume nelle altre disposizioni codicistiche, potrebbe astrattamente deporre nel senso della superfluità dell'interesse al risarcimento. La locuzione agire *per conto* altrui, contenuta nell''art. 1703 c.c., viene interpretata in dottrina come sinonimo di agire *nell'interesse* del mandante<sup>79</sup> o comunque come agire per conto di un soggetto cui sono destinati vantaggi e costi economici dell'operazione<sup>80</sup>.

Tuttavia l'interpretazione letterale e sistematica contrastano con la *ratio* dell'art. 1891 c.c., che, prescrivendo la necessaria coincidenza tra assicurato e beneficiario, non può che risiedere nel rispetto del principio indennitario, il quale per definizione non si applica all'assicurazione sulla vita. Non si potrebbe dunque interpretare la disciplina speciale di cui all'art. 1891 alla luce di quella generale sul mandato, poiché per definizione *lex specialis derogat legi generali*<sup>81</sup>.

L'interpretazione della Suprema Corte non è dunque condivisibile, poiché, allargando l'ambito applicativo dell'art. 1891 c.c. includendovi l'assicurazione a vantaggio altrui, si rende l'art. 1891 c.c. un doppione dell'art. 1920 c.c., già deputato a disciplinare le fattispecie di assicurazione a vantaggio altrui<sup>82</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> In senso contrario ad intendere l'espressione "per conto altrui" di cui all'art. 1891 c.c. come sinonimo di "a vantaggio altrui" v. A. VENDITTI, cit., 124.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> E. LUCCHINI GUASTALLA, voce *Mandato*, in *Diritto on-line*, in *Treccani.it L'Enciclopedia Italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> A. Luminoso, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Giuffrè, 1984, 15-16; M. Graziadei, voce *Mandato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1994, XI, 154 ss., ritiene che la locuzione agire per conto altrui presenti una pluralità di significati, indicando sia che il mandante è il destinatario finale degli effetti degli atti compiuti sia l'impegno del mandatario a perseguire l'interesse del mandante. Sul mandato v. in generale B. Carpino, *I contratti speciali. Il mandato, la commissione, la spedizione*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Bessone, vol. XIV, Giappichelli, 2007, 7 ss.; G. Di Rosa, *Il mandato. Artt. 1703-1709*, in *Codice civile. Commentario* fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffrè, 2012, 5 ss.; A. Luminoso, *Il mandato*, Utet, 2007, 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Sulla natura derogatoria della disciplina di cui all'art. 1891 rispetto alla disciplina generale del mandato v. G. FANELLI, cit., D. PIRILLI, cit., Sul criterio di specialità v. cenni in G. TARELLO, cit., 313 ss.

<sup>82</sup> In tal senso G. FANELLI, cit., 424-425.

Fragile si rivela poi l'argomento della *sedes materiae* in quanto anche altre disposizioni collocate all'interno del capo XX, sez. I, dedicato alle disposizioni generali sull'assicurazione, come l'art. 1900 c.c., non sono applicabili all'assicurazione sulla vita poiché ritenute espressione del principio indennitario<sup>83</sup>.

Secondo la dottrina prevalente nemmeno l'art. 1898 c.c. è applicabile all'assicurazione sulla vita, dato che gli aggravamenti del rischio rilevanti in tali contratti sono già disciplinati dell'art. 1926 c.c. <sup>84</sup>; ma tale tesi non è condivisibile, essendo agevole replicare che l'art. 1926 c.c. non disciplina esaustivamente la materia, poiché nell'assicurazione sulla vita possono verificarsi ipotesi di aggravamento del rischio diverse dal cambiamento di professione o di attività dell'assicurato<sup>85</sup>.

In senso contrario all'argomento della *sedes materiae* depone anche il fatto che, nonostante anche l'assicurazione per conto di chi spetta (come quella per conto altrui) sia disciplinata dall'art. 1891 nel capo dedicato all'assicurazione in generale, tale assicurazione pare applicabile solo all'assicurazione contro i danni, avendo una funzione circolatoria della garanzia per effetto del trasferimento della titolarità dell'interesse al risarcimento<sup>86</sup>.

L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, dunque, contrasta anche con la volontà del legislatore il quale, assoggettando sia l'assicurazione per conto altrui sia quella per conto di chi spetta alle regole – la cui *ratio* è stata esposta – contenute nell'art. 1891 c.c., dimostra di ritenere le due assicurazioni equivalenti quanto al loro fondamento, che in entrambe è appunto il principio indennitario<sup>87</sup>. I due contratti, invero, si distinguono per il momento di determinazione del soggetto assicurato – che in un caso è il momento della conclusione del contratto e nell'altro è il momento del sinistro – e per la diversa

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> G. FANELLI, cit., 115; sulla *ratio* dell'art. 1900 v. M. ROSSETTI, cit., 771. Nell'assicurazione sulla vita, infatti, è possibile ai sensi dell'art. 1927 c.c. indennizzare anche il sinistro cagionato dal suicidio dell'assicurato (per un commento alla disposizione v.\*)

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> A. DE GREGORIO, G. FANELLI, cit., 102.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> M. ROSSETTI, cit., 801.

 $<sup>^{86}</sup>$  V. G. Fanelli, cit., 444 ss.; D. Pirilli, cit., 15 ss.; cfr. A. Lamorgese, cit., 1163 ss.

 $<sup>^{87}</sup>$  In tal senso v. Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, cit. Cfr. Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, cit.; Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, cit.

funzione perseguita, che nell'assicurazione per conto altrui è la gestione degli interessi altrui e in quella per conto di chi spetta è la circolazione della copertura assicurativa per effetto del trasferimento della proprietà del bene assicurato –, ma per il resto vale per entrambe la disciplina di cui all'art. 1891 c.c<sup>88</sup>.

Sebbene nell'assicurazione per conto di chi spetta, a differenza che nell'assicurazione per conto altrui, il contraente possa successivamente anche coincidere con l'assicurato, in tal caso l'indennità assicurativa gli è attribuita non in quanto parte del contratto, ma in quanto titolare dell'interesse, *ex* art. 1904 c.c., cioè in quanto parte del rapporto assicurativo<sup>89</sup>.

Alle obiezioni di ordine teorico-generale alla compatibilità tra assicurazione per conto altrui e assicurazione sulla vita si aggiunge la considerazione che, nella fattispecie scrutinata dalla Suprema Corte, il contratto è privo della dissociazione tra la persona del contraente e quella dell'assicurato necessaria per configurare un'assicurazione per conto altrui<sup>90</sup>.

Anche ammettendo astrattamente che l'art. 1891 c.c. si applichi all'assicurazione sulla vita, poiché nell'assicurazione per conto altrui l'assicurato deve essere persona diversa dal contraente<sup>91</sup>, e poichè nell'assicurazione sulla vita il soggetto assicurato è il portatore del rischio – la persona dalla cui morte o dalla cui sopravvivenza dipende la prestazione dell'assicuratore <sup>92</sup>–, non può ritenersi conclusa per conto

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> V. A. De Gregorio, G. Fanelli, cit., 32; G. Fanelli, cit., 444 ss.; D. Pirilli, cit., 16-17;

<sup>89</sup> D. PIRILLI, cit., 39.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> P. CORRIAS, cit., 136; v. anche A. De Gregorio, G. Fanelli, cit., 24; A. Donati, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 66-70; v. G. Fanelli, cit., 419 e 436 ss.; M. Mazzola, *La clausola di vincolo nei contratti di assicurazione: profili qualificatori*, cit., 459; v. D. Pirilli, cit., 15 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> P. CORRIAS, cit., 136; v. anche A. DE GREGORIO, G. FANELLI, cit., 24; A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 66-70; v. G. FANELLI, cit., 419 e 436 ss.; M. MAZZOLA, *La clausola di vincolo nei contratti di assicurazione: profili qualificatori*, cit., 459; v. D. PIRILLI, cit., 15 ss.

 $<sup>^{92}</sup>$  In giurisprudenza Cass., 13 maggio 1977, n. 1883, in *Foro it.*, 1978, 996 ss.; in dottrina v. G. FANELLI, cit., 420.

altrui, *ex* art. 1891 c.c., un'assicurazione stipulata dal contraente sulla propria vita<sup>93</sup>.

Interpretando il contratto, la Suprema Corte individua giustamente nel mutuatario il contraente, poiché, da un lato, l'unico contratto assicurativo enucleabile nella fattispecie era quello concluso tra il contraente e l'impresa di assicurazioni<sup>94</sup>, dovendo invece qualificarsi l'accordo tra la banca e l'assicurazione, privo di due elementi essenziali del contratto assicurativo come il premio e il rischio, come contratto normativo<sup>95</sup>; dall'altro lato, poiché obbligato al pagamento del premio era proprio il mutuatario<sup>96</sup>.

Tuttavia, nella fattispecie il contraente era anche il soggetto la cui morte avrebbe fatto sorgere l'obbligo di indennizzo della compagnia assicuratrice<sup>97</sup>, circostanza che in base al ragionamento appena svolto è ostativa alla sussistenza di un'assicurazione per conto altrui.

Nonostante la scarsa intelligibilità del contratto assicurativo si deve poi ritenere, in ossequio al canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c., che il contraente fosse anche beneficiario dell'indennizzo, come riconosciuto dalla Suprema Corte e anche dalla sentenza di appello, non censurata sul punto in sede di legittimità. L'attribuzione allo stesso contraente del diritto all'indennizzo, tuttavia, è anch'essa ostativa alla configurazione di un'assicurazione per conto altrui, presupponendo l'art. 1891 c.c. anche la necessaria alterità soggettiva tra contraente e beneficiario, come si evince dalla scissione tra gli obblighi e i diritti

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> P. CORRIAS, Le assicurazioni sulla vita, cit., 136.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit. La controversia infatti non riguardava il secondo contratto assicurativo stipulato dal mutuatario contestualmente alla stipula del mutuo (v. Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit., p. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit.; in dottrina, M. BARISON, S. GAGLIARDI, cit., 12, identificano nel premio, nella prestazione dell'assicuratore e nel rischio gli elementi necessari a configurare ciascun contratto di assicurazione; sul contratto normativo v. R. FERCIA, voce *Contratto normativo*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, agg., VIII, Torino, 2013, 194 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato* a cura di G. Iudica e P. Zatti, ed. II, Milano, 2011, 496 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> V. la definizione di assicurato nell'assicurazione sulla vita di G. FANELLI, cit., 420; per la tesi per la quale l'obbligo di indennizzo sorge contestualmente alla verificazione dell'evento v. A. GAMBINO, cit., 171 ss.; conforme P. CORRIAS, *Alea e corrispettività*, cit., 323 ss.

derivanti dal contratto, i primi gravanti sul contraente, i secondi attribuiti al beneficiario.

Il conferimento da parte del mutuatario di un mandato irrevocabile alla banca ad incassare l'indennizzo, espressamente previsto dal contratto<sup>98</sup>, non avrebbe invero alcun senso se beneficiario – cioè creditore del diritto all'indennizzo – fosse la banca mutuante<sup>99</sup>. Al contrario, in base alla sentenza l'art. 8 delle condizioni generali attribuiva alla banca – qualificata contraddittoriamente come contraente, sebbene, come detto, contraente dovesse ritenersi il mutuatario – solo il "beneficio delle prestazioni", previsione, questa, di per sé neutra al fine di ritenere sussistente una assicurazione per conto altrui<sup>100</sup>.

Ed infatti ciò non attribuisce alla banca alcuna situazione giuridica verso l'assicuratore, ma a determinare un vantaggio puramente economico per la banca-terza che è compatibile anche con una assicurazione per conto proprio e non è indice di assicurazione per conto di terzi<sup>101</sup>: così, l'assicurazione dell'affittuario del fondo rustico contro la mancata produzione o la perdita dei frutti (art. 1635 c.c.) resta un'assicurazione per conto proprio, in quanto è l'affittuario l'interessato al non verificarsi della perdita dei frutti, pur se dall'assicurazione trae vantaggio il proprietario del fondo<sup>102</sup>.

Quella stipulata dal contraente rientra tra le cc.dd. assicurazioni indirette nel credito, nelle quali cioè l'interesse della banca erogante il mutuo è tutelato soltanto in via indiretta, poiché la polizza abbinata al mutuo non copre il rischio di insolvenza del debitore, ma il diverso rischio del verificarsi di eventi – nella fattispecie, la morte del mutuatario – che possano diminuire o azzerare la sua capacità di restituire le somme finanziate <sup>103</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> V. Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit., par. 2.2., 8, ove sul punto si rinvia alla sentenza d'appello le cui conclusioni vengono confermate dalla Suprema Corte con correzione della motivazione.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Per una definizione di beneficiario v. G. FANELLI, cit., 415-416 in nota; M. ROSSETTI, cit., 693; A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione*. *Sez. I: I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 63.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> V. M. MAZZOLA, *La clausola di vincolo*, cit., 464 ss., spec. 467 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> A. VENDITTI, cit., 119 ss.

<sup>102</sup> Così A. VENDITTI, cit., 119.

 $<sup>^{103}</sup>$  Così A. Camedda, cit., 418-419 in nota; S. Landini, cit., 1096; v. D. Cerini, cit., 172 ss. e 262 ss.

Sebbene il codice civile, a differenza dell'art. 421 cod. comm. 1882, non richieda una dichiarazione espressa del contraente di stipulare l'assicurazione per conto altrui<sup>104</sup>, non può enuclearsi dal codice civile il principio opposto, per il quale ogni qual volta sussista un vantaggio indiretto per un terzo l'assicurazione deve ritenersi contratta (anche) nell'interesse altrui.

L'obiezione più dirimente alla configurabilità di un'assicurazione per conto altrui risiede però nella previsione di un mandato a favore della banca: accedendo all'interpretazione della Suprema Corte, per la quale le polizze dei clienti della banca erano stipulate da questi per conto sia proprio, sia della banca<sup>105</sup>, nella fattispecie quest'ultima sarebbe al contempo mandataria all'incasso dell'indennizzo e il soggetto per conto del quale il contratto è stipulato, e il mutuatario contraente rivestirebbe al tempo stesso il ruolo di mandante e di soggetto che agisce nell'interesse altrui.

In astratto, è possibile che l'agire per conto altrui coesista con un agire nell'interesse di un soggetto diverso da quello per conto del quale l'atto deve essere posto in essere, come è espressamente ammesso dal legislatore all'art. 1723, 2° comma, che disciplina il mandato c.d. *in rem propriam*, cioè nell'interesse anche del mandatario o di terzi<sup>106</sup>.

L'ubi consistam di tale interesse viene individuato dalla tesi prevalente nel soddisfacimento derivante dal compimento dell'atto gestorio o comunque nell'interesse all'attuazione dell'oggetto del mandato<sup>107</sup>. Nella fattispecie di cui all'art. 1891 c.c. vi è una convergenza di interessi, perché il contraente pur stipulando l'assicurazione per conto altrui persegue anche il proprio interesse, derivante, ad esempio, da un rapporto giuridico intercorrente con l'assicurato<sup>108</sup>, non potendo altrimenti spiegarsi perché quest'ultimo sostenga l'onere del pagamento dei premi<sup>109</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Sull'art. 421 cod. comm. 1882 v. A. VENDITTI, cit., 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit., par. 2.6.1., 12.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 93.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> V. per tutti A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., 95-96; ID., *Il mandato*, cit., 24 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> D. PIRILLI, cit., 18 ss., spec. 30 ss

<sup>109</sup> V. D. Purcaro, cit., 42-43, il quale, sebbene miri a sostenere la riconducibilità dell'assicurazione per conto altrui allo schema del contratto a favore di terzi, che richiede un interesse dello stipulante alla prestazione a favore del terzo, fornisce una lettura compatibile con l'affermazione per la quale nell'assicurazione di cui all'art.

Nella fattispecie, l'interesse della banca all'esecuzione del mandato era tale da configurare un mandato in *rem propriam*, ma non poteva certo tradursi in un agire anche per conto della stessa, non essendo per definizione configurabile un agire per conto del mandatario<sup>110</sup>.

Evidenziando che il contratto mirava a soddisfare anche l'interesse «degli eredi del mutuatario a non accollarsi *jure haereditario* il debito del *de cuius*»<sup>111</sup>, la sentenza della Suprema Corte non esplicita se gli eredi fossero anche beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita; in un passaggio precedente la sentenza afferma che il mutuatario era uno dei beneficiari, senza però indicare gli ulteriori beneficiari<sup>112</sup>.

Escluso che gli eredi potessero ritenersi beneficiari in virtù del vantaggio indiretto ricavato dal versamento dell'indennizzo alla banca, che li teneva indenni da pretese di quest'ultima nei loro confronti<sup>113</sup>, poiché il vantaggio economico del terzo, in realtà, è compatibile anche con un'assicurazione stipulata per conto proprio<sup>114</sup>, nella fattispecie rileva il diritto degli eredi alla restituzione del *surplus* di indennizzo rispetto al debito residuo derivante dal mutuo.

Per definire gli eredi beneficiari del contratto ai sensi dell'art. 1891 c.c. occorre che essi vantino una situazione giuridica attiva rinvenente il suo fondamento nel contratto, non invece nella successione *mortis* causa<sup>115</sup>.

<sup>1891</sup> c.c. l'agire per conto altrui può coesistere con un interesse del contraente derivante dal compimento dell'atto gestorio. In senso contrario A. VENDITTI, cit., 67, il quale nega che l'assicurazione per conto altrui sia riconducibile allo figura generale di cui all'art. 1411 c.c. poiché il contraente tutela solo l'interesse altrui.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, cit., 96.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Così Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Cass., 11 luglio 2022, n. 21863, cit., par. 2.6.1., 11-12.

<sup>113</sup> A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 63-64, che definisce destinatari indiretti, in contrapposizione al beneficiario, coloro ai quali il diritto all'indennità spetta non *jure proprio*, ma *mortis causa* attraverso il patrimonio dell'assicurato. V. anche M. ROSSETTI, cit., 694, per il quale «non sembra che la nozione di «beneficiario indiretto» abbia una utilità ulteriore, rispetto a quella meramente descrittiva».

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> A. VENDITTI, cit., 119 ss.

<sup>115</sup> In tal senso A. Donati, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 63-64. Sulla distinzione tra acquisto dell'indennità assicurativa *iure proprio* e *iure successionis* v. Cass., sez. un., 30 aprile 2021, n. 11421, parr. 4-4.3, in <a href="www.dirittobancario.it">www.dirittobancario.it</a>; la sentenza è commentata da L. LOCATELLI, *L'individuazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla* 

L'attribuzione *mortis causa* del diritto all'indennizzo implica un previo passaggio della relativa situazione giuridica nel patrimonio del *de cuius*-contraente, in aperto contrasto con quanto dispone l'art. 1891, 2° comma, c.c<sup>116</sup>. Che il soggetto per conto del quale l'assicurazione è stipulata debba acquistare un diritto proprio, derivante dal contratto, e non derivato dal contraente, si evince dall'opponibilità al soggetto assicurato, ai sensi del 3° comma dell'art. 1891 c.c., delle eccezioni dipendenti dal contratto ma non di quelle personali al contraente<sup>117</sup>, come accadrebbe, invece, se soggetto assicurato fosse l'erede.

Tuttavia il diritto degli eredi non solo non aveva ad oggetto l'indennizzo assicurativo, concretandosi nel *surplus* dell'indennizzo rispetto al debito residuo, ma non era nemmeno esercitabile nei confronti della compagnia assicuratrice<sup>118</sup>, essendo la banca il soggetto obbligato nei confronti degli eredi cui, in prima battuta, doveva essere versato l'indennizzo. Ciò pare implicitamente evincersi dalla sentenza della Suprema Corte, che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che, appunto, condannava la compagnia assicurativa a versare l'indennizzo alla banca.

Tale circostanza, però, rende arduo qualificare gli eredi quali beneficiari, i quali per essere tali avrebbero dovuto vantare un diritto direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice, sia che si qualifichi il contratto tra il mutuatario e la compagnia assicurativa come assicurazione sulla vita a favore di terzi, il cui diritto dovrebbe essere esercitabile nei confronti della compagnia promittente, secondo lo

vita a favore di terzo, in Resp. civ. e prev., 2021, 1926 e da G. SCHIAVONE, Assicurazione sulla vita, designazione degli eredi legittimi, individuazione dei beneficiari in ipotesi di premorienza, in Resp. civ. e prev., 2021, 1518 ss. V. anche Cass., 15 ottobre 2018, n. 25635, in <a href="www.iusexplorer.it">www.iusexplorer.it</a>, per la quale il beneficiario di un'assicurazione sulla vita acquista un diritto proprio derivante dal contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario; l'ordinanza è commentata da D. PIRILLI, La designazione (e la revoca) del beneficiario nell'assicurazione sulla vita tra contratto e successione, in Resp. civ. e prev., 2019, 111 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> V. Cass., sez. un., 30 aprile 2021, par. 4.3, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> V. A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione*. *Sez. I. I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 89.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Secondo A. GAMBINO, cit., 171 ss., prima della verificazione dell'evento la situazione giuridica passiva facente capo alla compagnia assicuratrice è definibile come soggezione, mutando in vera e propria obbligazione nel caso in cui si verifichi l'evento; conforme P. CORRIAS, *Alea e corrispettività*, cit., 323 ss.

schema di cui agli artt. 1411 e 1920 c.c. <sup>119</sup>; sia che si qualifichi il contratto come assicurazione di cui all'art. 1891 c.c., perché, quale che sia l'inquadramento giuridico di tale figura <sup>120</sup>, in ogni caso ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, c.c. il diritto all'indennizzo è attribuito all'assicurato-beneficiario.

In definitiva, il contratto oggetto di controversia può qualificarsi come assicurazione sulla propria vita, stipulata dal mutuatario per conto proprio ed a proprio favore ai sensi dell'art. 1919 c.c., con il contemporaneo conferimento di un mandato all'incasso a favore della banca.

Pur non potendosi ritenere gli eredi beneficiari del contratto, se non in senso descrittivo e, dunque, non giuridico, questi ultimi, quali successori del mutuatario, erano comunque legittimati ad esigere dall'impresa assicurativa il pagamento dell'indennizzo alla banca per estinguere il mutuo<sup>121</sup>. Ed infatti ai sensi dell'art. 1705, 2° comma, c.c., gli eredi potevano esercitare i diritti di credito derivanti dal mandato all'incasso che, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma c.c., non si era estinto per morte del mandante, essendo stato conferito dal mutuatario per estinguere il mutuo e, pertanto, anche nell'interesse della banca mutuante<sup>122</sup>.

<sup>119</sup> V. la definizione di beneficiario di A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione. Sez. I: I principi generali del contratto di assicurazione*, cit., 63: «Destinatario diretto è il c.d. beneficiario, la persona cioè a cui favore è stipulata, *ab origine* o successivamente, la prestazione dell'assicuratore [...] Anche il beneficiario [...] è un terzo eppertanto su di esso non incombono gli obblighi discendenti dal contratto, mentre a esso spetta il diritto alla prestazione dell'assicuratore [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Per l'opinione per la quale l'art. 1891 c.c. codifica una particolare forma di contratto a favore di terzo v. D. PURCARO, cit., 25 ss.; per la tesi dell'assicurazione *ex* art. 1891 c.c. come figura particolare di sostituzione gestoria non rappresentativa v. G. FANELLI, cit., 424 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Nell'assicurazione per conto altrui legittimato a chiedere il pagamento dell'indennizzo direttamente nei confronti dell'impresa assicurativa è l'assicurato-beneficiario: Cass., 20 dicembre 2017, n. 30653, in *One Legale*.

Sui caratteri dell'interesse del mandatario v. A. LUMINOSO, *Mandato*, *commissione e spedizione*, cit., 95 ss.; ID., *Il mandato*, cit., 22 ss.